



ASSOCIAZIONE DONNE EBREE D'ITALIA

STATUTO

COSTITUZIONE, SEDE, DURATA, OGGETTO SOCIALE

1 E' costituita l'"ASSOCIAZIONE DONNE EBREE D'ITALIA ETS- Federazione Italiana della WIZO "Women's International Zionist Organization" con sigla "ADEI-WIZO ETS" (d'ora in avanti: "ADEI-WIZO), con sede in Milano. L'indirizzo attuale della sede dell'Associazione è fissato in Milano, via California 12 la variazione di indirizzo all'interno del medesimo Comune è deliberata dal Consiglio Nazionale. L'associazione, che ha durata a tempo indeterminato, è retta dal presente Statuto, dal Decreto Legislativo del 03.07.2017 n. 117 e delle norme del codice civile in materia di associazioni.

1.1 L'ADEI-WIZO è stata costituita al fine di perseguire, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Nello specifico l'Associazione si propone di:

- a) svolgere attività di promozione sociale in Italia ed in Israele anche sostenendo le istituzioni della WIZO;
- b) diffondere i valori dell'ebraismo e del sionismo;
- c) svolgere attività culturale in Italia con particolare riferimento alla cultura e alla tradizione ebraica;
- d) svolgere opera di promozione della donna;
- e) svolgere attività di utilità sociale nei confronti delle Associate e di terzi nel pieno rispetto della libertà delle Associate.

1.2 E' esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di tutela degli interessi economici delle Associate.

L'ADEI-WIZO perseguirà le sue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, esercitando le seguenti attività di interesse generale:

- a) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (di cui alla lettera i) dell'art. 5 del Decreto Legislativo del 03.07.2017 n. 117);
- b) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di

Associazione Donne Ebraiche d'Italia



ASSOCIAZIONE DONNE EBREE D'ITALIA

cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (di cui alla lettera w) dell'art. 5 del Decreto Legislativo del 03.07.2017 n. 117);

- c) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (di cui alla lettera d) dell'art. 5 del Decreto Legislativo del 03.07.2017 n. 117);
- d) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (di cui alla lettera l) dell'art. 5 del Decreto Legislativo del 03.07.2017 n. 117);

In particolare l'associazione potrà:

- organizzare seminari e convegni, concorsi letterari ed incontri culturali;
- conferire borse di studio;
- partecipare ad altre associazioni ed enti i cui fini siano correlati ai propri scopi statutari.

L'associazione potrà inoltre svolgere altre attività diverse da quelle di interesse generale purché secondarie e strumentali. L'individuazione delle attività diverse è di competenza delle Sezioni, che provvederanno a sottoporre le stesse al Consiglio Nazionale per la definitiva approvazione.

- 1.3 I destinatari delle attività di interesse generale dell'ADEI-WIZO sono le Associate, i loro familiari e i terzi. L'ADEI-WIZO per lo svolgimento delle attività di interesse generale si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma libera e gratuita dalle Associate.

REQUISITI E DOVERI DELLE SOCIE

- 2 Possono far parte dell'ADEI-WIZO le donne ebraiche che condividono le finalità dell'Associazione.
 - 2.1 L'iscrizione implica la piena condivisione ed integrale accettazione del presente Statuto.
 - 2.2 Le Associate sono tenute al versamento di una quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio Nazionale, alla partecipazione alla vita associativa, nonché al rispetto dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni prese dagli Organi dell'ADEI-WIZO.
 - 2.3 Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili e non sono rivalutabili né potranno essere ripetuti dalle Associate allorquando cessano di fare parte dell'ADEI-WIZO.

Handwritten signature: Federica Lombardi



ASSOCIAZIONE DONNE EBREE D'ITALIA

AMMISSIONE DELLE SOCIE

- 3 Ai fini dell'adesione all'ADEI-WIZO, qualsiasi donna ebrea che ne abbia interesse può farne domanda di ammissione.
- 3.1 L'accettazione delle domande per l'ammissione di nuove associate è deliberata dal Consiglio Nazionale il quale ne dà comunicazione all'interessato e provvede all'iscrizione nel libro delle Associate. La comunicazione all'interessata va data anche in caso di rigetto della domanda di ammissione. In tal caso chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci, l'assemblea delle Associate.
Le iscrizioni decorrono dal 1° Gennaio dell'anno in cui la domanda è accolta.
- 3.2 All'atto dell'ammissione le Associate hanno diritto a ricevere la tessera sociale.
- 3.3 Il Consiglio Nazionale, motivandone le ragioni, e sentito il parere del Collegio dei Probiviri nelle ipotesi a) e c), provvede all'esclusione dell'Associata:
 - a) Che abbia dimostrato di non condividere gli scopi del presente statuto;
 - b) In caso di mancato pagamento della quota sociale per tre anni consecutivi;
 - c) Quando in qualunque modo arrechi danni morali o materiali all'Associazione.
- 3.4 Avverso il provvedimento di esclusione è ammesso il ricorso, entro 30 giorni dal ricevimento della notifica di esclusione, all'Assemblea Generale delle Associate. In assenza di ricorso entro i termini previsti il provvedimento diventa definitivo.
- 3.5 L'ordinamento interno dell'ADEI-WIZO è ispirato ai criteri di democraticità ed uguaglianza dei diritti di tutte le Associate. Le cariche Associate sono elettive e tutte le Associate possono essere elette.
- 3.6 In caso di particolare necessità, l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale anche ricorrendo alle proprie Associate.

Handwritten signature: Federica Bettini



ASSOCIAZIONE DONNE EBREE D'ITALIA

SEZIONI

- 4 In ciascuna città italiana può essere costituita una sola sezione dell'ADEI-WIZO qualora a costituirla siano almeno cinque donne ebree.
- 4.1 Nell'ambito di ogni sezione dovrà essere costituito, se possibile, un gruppo di socie giovani denominato AVIV. Ogni gruppo AVIV designerà una sua rappresentante comune e potrà proporre ed avviare iniziative ed attività proprie.
- 4.2 Per il funzionamento delle sezioni l'ADEI-WIZO adotta un regolamento interno nel rispetto del presente Statuto ed approvato dal Consiglio Nazionale.
- 4.3 Ogni sezione nomina al suo interno una Presidente di Sezione ed un Comitato Direttivo. Il regolamento delle sezioni provvederà a definire le funzioni della Presidente e del Comitato Direttivo nonché le loro responsabilità.

ORGANI SOCIAL

- 5 Gli organi dell'ADEI-WIZO sono:
 - a) L'Assemblea Generale delle Associate;
 - b) Il Consiglio Nazionale;
 - c) La Presidente;
 - d) La Tesoriera;
 - e) L'Organo di Controllo;
 - f) Il Collegio dei Probiviri.
- 5.1 Tutte le cariche sociali, con esclusione di quella di Membro dell'Organo di Controllo, sono gratuite salvo il rimborso delle spese documentate se sostenute per l'adempimento delle funzioni esercitate.

ASSEMBLEA GENERALE DELLE ASSOCIATE



ASSOCIAZIONE DONNE EBREE D'ITALIA

- 6 L'Assemblea Generale delle Associate è l'organo sovrano dell'associazione.
- 6.1 Hanno diritto di partecipare all'Assemblea Generale, sia ordinaria che straordinaria, con diritto di voto, tutte le Associate in regola con il pagamento della quota associativa e iscritte da almeno tre mesi nel libro delle associate.
- 6.2 Ogni Associata può farsi rappresentare da un'altra Associata per delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. La delega è valida per ogni singola Assemblea Generale. Non si può ricevere più di tre deleghe.

L'Assemblea Generale delle Associate è convocata dalla Presidente Nazionale almeno una volta l'anno, presso la sede o altrove, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio dell'esercizio precedente e per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali.

In caso di particolari ragioni la convocazione può essere differita fino a 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

- 6.3 L'Assemblea è convocata dalla Presidente con avviso di convocazione inviato individualmente alle Associate con raccomandata o qualunque altro mezzo (fax o posta elettronica, Sito Internet) che consenta di verificare l'avvenuta ricezione da parte del destinatario, almeno quindici giorni prima della data di convocazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno e specificare i termini della adunanza in prima e seconda convocazione.
- 6.4 L'Assemblea Generale, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno delle associate aventi diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero delle associate aventi diritto di voto intervenute e delibera a maggioranza dei presenti.
- 6.5 L'Assemblea Generale è presieduta dalla Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da una Vice Presidente.

Autentico e corretto



ASSOCIAZIONE DONNE EBREE D'ITALIA

6.6 Spetta alla Presidente, con l'assistenza della Segretaria nominata in ciascuna seduta dell'assemblea tra le Associate, controllare la regolare costituzione dell'Assemblea Generale e la validità dei voti espressi dalle Associate in proprio o per delega.

6.7 L'Assemblea Generale in sede ordinaria:

- a) Indica le linee programmatiche e di indirizzo delle attività dell'ADEI-WIZO;
- b) nomina, con votazione a scrutinio segreto, e revoca i componenti degli organi sociali;
- c) nomina, con votazione a scrutinio segreto, e revoca, quando previsto, l'organo di controllo;
- d) approva il bilancio;
- e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) decide dei ricorsi presentati avverso il provvedimento di rigetto delle domande di nuova ammissione o di esclusione;
- h) determina i vari dipartimenti di attività dell'Associazione e nomina la responsabile della sezione giovanile denominata AVIV.

6.8 L'Assemblea Generale in sede Straordinaria delibera:

- a) Le modifiche del presente Statuto;
- b) Lo scioglimento dell'Associazione;
- c) La trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

6.9 L'assemblea, sia in seduta ordinaria che in seduta straordinaria, può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

E' possibile altresì far ricorso al voto per corrispondenza o telematico.

CONSIGLIO NAZIONALE

Autore ha letto



ASSOCIAZIONE DONNE EBREE D'ITALIA

- 7 L'associazione è amministrata da un Consiglio Nazionale eletto dall'Assemblea Generale ed è composto da un numero di membri pari da un minimo di 10 ad un massimo di 14, oltre la Presidente, tutti rappresentati da Associate dell'Associazione.
- 7.1 Il Consiglio Nazionale dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili, e resta comunque in carica fino alla elezione di quello successivo.
- 7.2 Il Consiglio Nazionale si riunisce almeno tre volte l'anno, presso la sede o altrove, ed è convocato dalla Presidente o, quando ne faccia richiesta, da almeno un terzo delle consigliere.
- 7.3 L'Avviso di convocazione con l'indicazione delle materie da trattare e l'allegazione di eventuali documenti deve essere inviato almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica.
- 7.4 Il Consiglio Nazionale è validamente costituito ed atto a deliberare con la presenza della maggioranza delle Consigliere in carica.
- 7.5 Il Consiglio Nazionale:
- a) Nomina al suo interno un massimo di due Vice Presidenti, la Tesoriera e le responsabili dei vari dipartimenti;
 - b) Designa le rappresentanti dell'ADEI-WIZO presso associazioni o enti nazionali ed internazionali;
 - c) Nomina le responsabili di eventuali commissioni di lavoro, costituite anche da Associate non facenti parte del Consiglio;
 - d) Approva la relazione annuale della Presidente sulle attività svolte nell'anno sociale;
 - e) Approva il progetto del bilancio di esercizio predisposto dalla Tesoriera;
 - f) Approva il regolamento delle sezioni e il regolamento elettorale;
 - g) Tenuto conto delle indicazioni programmatiche espresse dall'Assemblea Generale, predispone il programma annuale delle attività;
 - h) Ratifica le determinazioni assunte in caso di urgenza dalla Presidente;
 - i) Redige il bilancio sociale, se previsto e secondo le indicazioni dell'art. 14 del Decreto Legislativo n. 117 del 3.07.2017;

Genevieve Charlotte



ASSOCIAZIONE DONNE EBREE D'ITALIA

- j) Approva le attività diverse eventualmente esercitabili dall'Associazione, la cui individuazione è di competenza delle sezioni.
- 7.6 Se il Consiglio Nazionale lo ritiene opportuno, può invitare a partecipare alle riunioni di Consiglio, in qualità di osservatrici senza diritto di voto, le Presidenti delle sezioni territoriali e le Past-President Nazionali.
- 7.7 Qualora per qualsiasi motivo venga a mancare una consigliera prima della scadenza del mandato, il Consiglio provvederà all'integrazione con il primo dei non eletti. Qualora per qualsiasi motivo venga a mancare la maggioranza delle Consigliere elette dall'assemblea, l'intero Consiglio si intenderà decaduto e dovrà essere rinnovato.
- 7.8 Le attività dei componenti del Consiglio Nazionale, e loro parti correlate, sono svolte a titolo gratuito.
- 7.9 Le riunioni del Consiglio Direttivo possono tenersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, il Consiglio Direttivo si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

PRESIDENTE NAZIONALE

- 8 La Presidente Nazionale ha la rappresentanza legale dell'ADEI-WIZO.
- 8.1 In caso di assenza o di impedimento della Presidente, la rappresentanza vicaria spetta alla Vice Presidente. In presenza di più Vice Presidenti sarà cura del Consiglio Nazionale nominare la Vice Presidente con poteri di rappresentanza vicaria.
- 8.2 La Presidente
- Presiede il Consiglio Nazionale;
 - Esegue le deliberazioni del Consiglio Nazionale;
 - Coordina le attività dell'ADEI-WIZO, assicurandone il buon funzionamento;
 - Tiene i contatti con le singole sezioni, con l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, con la WIZO, e con le istituzioni nazionali ed internazionali.

Festina Goulet Goulet



ASSOCIAZIONE DONNE EBREE D'ITALIA

- 8.3 Nei casi di necessità ed urgenza la Presidente può assumere le decisioni rilevanti per il conseguimento delle finalità istituzionali, spettando comunque alla competenza esclusiva del Consiglio Nazionale le attribuzioni di cui alle lett. a), c), d), e), f), ed h) del precedente articolo 7 del presente Statuto.
- 8.4 Per qualsiasi motivo venga a mancare la Presidente, il Consiglio Nazionale elegge nel proprio seno una nuova presidente che resta in carica fino alla successiva Assemblea Generale. Quest'ultima elegge la Presidente che resta in carica fino alla scadenza delle Consiglio Nazionale in carica.
- 8.5 La Presidente è nominata per un triennio e resta in carica fino alle elezioni del suo successore. La Presidente nazionale non può rimanere incarica per più di tre mandati consecutivi.

LA TESORIERA

- 9 La Tesoriera è nominata al suo interno dal Consiglio Nazionale.
- 9.1 La Tesoriera dell'Associazione:
- a) Predisporre il progetto di bilancio, che sottopone all'esame del Consiglio Nazionale ed a quello dell'Organo di Controllo, se nominato;
 - b) Presenta ed illustra all'Assemblea il bilancio;
 - c) Vigila su tutti gli aspetti finanziari dell'Associazione, riferendone eventualmente alla Presidente e al Consiglio Nazionale.

ORGANO DI CONTROLLO

- 10 Nei casi previsti dall'art. 30 del Decreto Legislativo n. 117 del 3.07.2017, l'associazione provvede alla nomina di un organo di controllo monocratico costituito da un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. In caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 31 del Decreto Legislativo n. 117 del 3.07.2017, l'organo di controllo svolgerà altresì la revisione legale dei conti.
- 10.1 L'organo di controllo dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della sua carica.

Resana Charlotte Guel



ASSOCIAZIONE DONNE EBREE D'ITALIA

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

- 11 E' composto da tre membri eletti dall'Assemblea Generale tra le socie aventi almeno 7 anni di iscrizione all'associazione, che non ricoprono altre cariche sociali.
- 11.1 Il Collegio elegge al proprio interno il Presidente, dura in carica tre anni e i membri sono rieleggibili.
- 11.2 Compito del Collegio del Probiviri è valutare ipotesi di conflittualità tra Soci, e tra Soci e Organi statutari, di comportamenti contrastanti con norme statutarie e regolamentari, su richiesta di soci o organi statutari.

IL PATRIMONIO

- 12 Le risorse economiche e il Patrimonio dell'ADEI-WIZO sono costituiti da:
- a) Quote e contributi delle Associate e da erogazioni liberali delle Associate e di terzi;
 - b) Eredità, donazioni, lasciti testamentari e legati;
 - c) Contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, contributi di enti o di istituzioni pubblici nazionali o internazionali, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
 - d) Entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionali, ovvero entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al funzionamento dell'ADEI -WIZO quali feste, manifestazioni e sottoscrizioni anche di premi;
 - e) Proventi dalla cessione di beni e delle prestazioni di servizi rese alle Associate e a terzi anche nell'ambito di attività economiche di natura commerciale e artigianale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzata al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
 - f) Altre entrate compatibili con le finalità sociali.
- 12.1 Il patrimonio dell'associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Deborah Fedeli



ASSOCIAZIONE DONNE EBREE D'ITALIA

BILANCIO

- 13 La Tesoriera predispone il progetto di bilancio di esercizio secondo le indicazioni dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 117 del 3.07.2017, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Nazionale e dell'Assemblea Generale.
- 13.1 L'esercizio dura dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno solare.
- 13.2 Il progetto di bilancio, unitamente alla relazione dell'Organo di controllo, se nominato, deve essere depositato presso la sede dell'ADEI-WIZO almeno trenta giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea Generale ed inviato a tutte le Presidenti di Sezione.

LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

- 14 L'associazione provvede alla tenuta e aggiornamento:
- a) del libro delle associate;
 - b) del libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea Generale;
 - c) del libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Nazionale;
 - d) del libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, qualora nominato.
- 14.1 I libri di cui alle lettere a), b) e c), sono tenuti a cura del Consiglio Nazionale. I libri di cui alla lettera d), sono tenuti a cura dell'Organo di Controllo.
- 14.2 Le associate hanno diritto di esaminare i libri sociali formulando, a mezzo mail o lettera raccomandata, richiesta in tal senso al Consiglio Nazionale il quale deve provvedere entro 20 giorni dalla ricezione della predetta richiesta alla messa a disposizione dei libri sociali, per un periodo di 15 giorni, presso la sede dell'Associazione.

Handwritten signature



ASSOCIAZIONE DONNE EBREE D'ITALIA

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

- 15 L'Associazione può essere sciolta su proposta del Consiglio Nazionale o di 1/3 delle Associate aventi diritto di voto, mediante deliberazione dell'Assemblea Generale approvata a maggioranza di almeno 3/4 delle Associate aventi diritto al voto. Qualora tale maggioranza non sia raggiunta in prima convocazione, la Presidente - dopo un intervallo non inferiore a 60 giorni, né superiore a 120 - indirà un'Assemblea straordinaria in seconda convocazione. In tale caso l'Assemblea si riterrà validamente costituita qualunque sia il numero delle associate presenti o rappresentate e per lo scioglimento dell'Associazione sarà sufficiente una maggioranza di 2/3 delle Associate presenti o rappresentate. Nel caso di scioglimento dell'ADEI-WIZO, l'Assemblea Generale provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non Associate, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore competente, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore individuati dall'Assemblea Generale.

MODIFICHE DELLO STATUTO

- 16 Il presente statuto può essere modificato su proposta scritta della maggioranza del Consiglio Nazionale o di almeno 1/5 delle associate.

Per la modifica dello statuto in prima convocazione è necessario l'intervento di almeno 3/4 delle Associate ed il voto favorevole della maggioranza delle presenti; in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero delle intervenute e delibera col voto favorevole dei 3/4 delle presenti.

RINVIO

- 17 Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme contenute nel Decreto Legislativo del 03.07.2017 n. 117 e al codice civile.

Francesca Galati Frattini